

**R.G. C.S.A.: 01/2019**

**Sent. N. : 04/2019**

**FEDERAZIONE ITALIANA BOCCE  
CORTE FEDERALE D'APPELLO**

La Corte Federale d'Appello, nelle persone di

Prof. Avv. Alberto Gambino	Presidente
Avv. Luca Fiormente	Vice Presidente relatore
Avv. Giuseppe Emmolo	Componente

ha pronunciato la seguente

**Sentenza**

nel procedimento promosso dal Circolo Bocciofilo Torrese per brevità anche chiamata Torrese e dal sig. Franco Cirone

**Premesso che**

- 1) in data 26.01.2019 è stato presentato dal Circolo Bocciofilo Torrese e dal sig. Franco Cirone reclamo avverso il provvedimento del Giudice Sportivo Territoriale per l'Abruzzo della FIB del 21/12/2018;
- 2) in quest'ultimo provvedimento il Giudice aveva comminato alla società de quo la multa di euro 150,00 ed al Cirone la squalifica per mesi uno;
- 3) la società appellante motivava l'impugnazione per l'illegittimità del provvedimento e della sua improcedibilità non potendosi ritenere promosso né su valida iniziativa di parte, né d'ufficio, nonché per la violazione del principio del contraddittorio, non essendo stata coinvolta la società reclamante e, infine, come non corrispondesse al vero quanto dichiarato dall'arbitro della gara sig. D'Agresta sul cui referto si era basato il Giudice sportivo nell'irrogare le sanzioni. Il ricorrente insisteva anche nelle richieste istruttorie e nel fatto che il D'Agresta aveva abusato della sua funzione di arbitro. In conseguenza di ciò l'appellante chiedeva che venisse riformata ed annullata la decisione del Giudice sportivo

**Visti**

gli atti e i documenti depositati dalle parti ed udita all'udienza la società appellante, nonché uditi i testimoni Giunio, W. Cirone, D'Agresta e Giangiulli, ha emanato la seguente decisione.

### **Diritto**

Deve innanzitutto ricordarsi come il Giudice sportivo nazionale abbia agito in virtù di segnalazione a lui pervenuta e contenuta in un verbale di gara da parte dell'arbitro sig. D'agresta il quale è stato sentito anche da questa Corte ed ha confermato pienamente quanto dichiarato dalla sua relazione resa dopo l'incontro in questione.

Preliminarmente deve precisarsi, stante l'eccezione dei ricorrenti, che il procedimento dinanzi al giudice sportivo non ha leso in alcun modo il reclamante essendo una decisione unilaterale derivante da un verbale arbitrale. In ogni caso, ad abundantiam, con l'ordinanza di questo Collegio è stata data la possibilità alla società reclamante di poter disquisire ampiamente e, anche per l'effetto devolutivo dell'appello, consentire allo stesso Collegio scrivente di poter riesaminare qualsiasi questione giuridica nuova e/o non esaminata dal Giudice sportivo.

In ogni caso, questo Collegio ha in maniera precisa e puntuale ascoltato tutti i testimoni della vicenda, i quali non hanno in alcun modo potuto confermare che il sig. D'Agresta abbia alterato l'andamento dei fatti. In particolare, il teste Giunio, indicato dalla società appellante di essere ascoltato (vedi udienza del 6/3/2019), ha totalmente confermato l'andamento dei fatti così come esposto dal sig. D'Agresta nella sua qualità di giocatore dell'incontro che lo vedeva contrapporsi al sig. Cirone.

Pertanto, inconfutabile risulta la prova delle responsabilità del sig. Cirone negli eventi di causa.

Ad abundantiam, anche il sig. Giangiulli, direttore di gara, ha riferito di non essere presente alla partita ma di confermare di aver allegato la dichiarazione del D'Agresta scritta a mano.

Ed ancora il teste William Cirone, a sua volta, ha solo riferito di aver sentito trambusto e parlare ad alta voce, ma senza poter specificare null'altro sull'episodio in contestazione.

Infine, anche l'altro teste indicato dagli appellanti (vedi richiesta all'udienza del 6/3/2019), sig. Mancini ha mandato una comunicazione scritta nella quale, comunque nulla aggiungeva o toglieva alle dichiarazioni del D'Agresta. Questa Corte, pertanto, dopo le dichiarazioni inequivocabili rese dal sig. Giunio non deve svolgere alcun'altra attività essendo pienamente provata la responsabilità del sig. Franco Cirone.

Stante quanto riferito da tutte le parti in causa e dai ricorrenti nei vari scritti difensivi che risultano totalmente in contrasto tra loro e con affermazioni gravi nei confronti dell'arbitro e delle dichiarazioni da questi rese nel verbale di gara, il Collegio ritiene indispensabile rimettere gli atti alla Procura Federale affinché si accertino i comportamenti e le veridicità delle dichiarazioni e dei comportamenti dei vari tesserati, nella vicenda de quo.

P.Q.M.

La Corte Federale D'Appello, definitivamente pronunciando, respinge il reclamo presentato dalla Circolo Bocciofilo Torrese e dal sig. Franco Cirone e conferma il provvedimento impugnato emesso dal Giudice Sportivo Territoriale per l'Abruzzo della FIB. Ordina la trasmissione di tutti gli atti del presente fascicolo al Procuratore nazionale della FIB al fine di verificare le dichiarazioni rese dal Presidente della ASD Circolo Bocciofilo Torrese e per constatare l'esattezza delle affermazioni contenute nei propri scritti difensivi nei confronti del sig. D'Agresta anche in virtù della testimonianza resa dal sig. Antonio Giunio di piena conferma delle dichiarazioni rese dal D'Agresta quale arbitro della gara.

Si trasmette il provvedimento alla Segreteria per gli adempimenti del caso.

Roma, 5.04.2019

Prof. Avv. Alberto Gambino  
Presidente

Avv. Luca Fiorimonte  
Vice Presidente estensore

Avv. Giuseppe Emmolo  
componente